



SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 02/10/2023



PROGETTO DI LEGGE

"Revisione delle procedure di riscossione delle posizioni iscritte a ruolo per mancati pagamenti contributivi"

Art.1

(Mancati versamenti della quota ISS)

1. Il mancato versamento, da parte dei lavoratori autonomi, dell'Imposta per la Sicurezza Sociale di cui alla Legge 22 dicembre 1955 n.42 e successive modifiche, pur non inibendo il diritto degli stessi al percepimento dell'indennità di malattia lunga, li sottopone alle limitazioni di cui ai successivi commi.
2. I soggetti di cui al comma 1, in caso di malattia lunga, possono concordare con l'ISS un piano di rientro dei debiti residui che consenta all'ISS di recuperare quanto dovuto, maggiorato di interessi e more, nell'arco della durata della malattia in questione.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 viene applicato, fino a concorrenza del debito residuo maggiorato di interessi e more, un contributo obbligatorio su ogni ricetta e prestazione sanitaria, nella misura del 15% del DRG o del costo al pubblico.

1

Art.2

(Mancati versamenti in gestione separata da parte di co.co.pro)

1. Nei confronti dei datori di lavoro di lavoratori titolari di contratto da co.co.pro, i quali nell'anno precedente abbiano disdetto un contratto vigente dichiarando di non aver elargito alcun salario al co.co.pro, nel caso di presentazione, nell'anno nuovo, di nuovo contratto di co.co.pro con gli stessi o diversi soggetti, oppure di rinnovo dello stesso contratto, viene avviato d'ufficio un controllo sulla congruità di quanto dichiarato a bilancio in merito al costo del personale.
2. Nei casi in cui il mantenimento dei diritti derivanti da eventuali accordi occupazionali venga meno sulla base della dichiarazione di nullità dei contratti di co.co.pro anno per anno attivi, i diritti derivanti da tali accordi occupazionali vengono annullati a far data dall'attivazione della licenza.
3. È stabilita una tassa di registrazione, in carico al datore di lavoro, del contratto co.co.pro pari a €100,00 (cento/00) per ogni mese di durata del contratto da versare annualmente alla stipula del contratto. Tale tassa di registrazione viene recuperata in corso d'anno da parte del datore di lavoro sulla base dei contributi ISS e FONDISS effettivamente versati. Nel caso in cui, in corso



d'anno, il contratto sottoscritto tra datore di lavoro e co.co.pro venga dichiarato non soddisfatto o comunque non abbia dato esito al versamento di alcun contributo, la tassa di registrazione di cui al paragrafo precedente viene trattenuta a copertura dei mancati versamenti contributivi ISS e FONDISS.

Art. 3

(Mancati versamenti in Gestione Separata da parte di Amministratori e Soci)

1. L'amministratore e/o il socio il quale non sia in regola con i versamenti contributivi previsti per Legge, sia in favore della Gestione Separata sia in favore di FONDISS, decade dal proprio incarico ed è inibito dal ricoprire ulteriori incarichi in società sammarinesi fino al completo recupero del dovuto, maggiorato di interessi e more.

Art. 4

(Mancati versamenti contributivi di lavoratori autonomi)

1. Il lavoratore autonomo, sotto ogni forma societaria, che non sia in regola con i versamenti contributivi, incorre nelle seguenti sanzioni:

- a) in caso di mancati versamenti contributivi per somme corrispondenti agli importi dovuti per un periodo superiore a 90 giorni in un esercizio sociale, sospensione della licenza per un periodo di 7 giorni;
- b) in caso di mancati versamenti contributivi per somme corrispondenti agli importi dovuti per un periodo di 150 giorni in due esercizi sociali, sospensione della licenza per un periodo di 15 giorni;
- c) in caso di mancati versamenti contributivi per somme corrispondenti agli importi dovuti per un periodo di 180 giorni in tre o più esercizi sociali, sospensione della licenza per un periodo di 30 giorni.

2. La sospensione della licenza nei casi elencati al comma 1, viene disposta autonomamente dall'Ufficio Contributi dell'ISS in concomitanza con la verifica del supero dei termini indicati.

3. La sospensione della licenza per le cause di cui al presente articolo, comporta l'obbligo, da parte dell'Ufficio Tributario, di avviare verifiche sulle proprietà e sui conti correnti, a San Marino o all'estero, riconducibili al codice operatore oggetto di sospensione della licenza e dei suoi amministratori.

4. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 3 rilevino disponibilità liquide o la proprietà di beni immobili aggredibili per la copertura, anche parziale, del debito contratto con l'ISS, l'Ufficio



Tributario è tenuto a trasmettere la pratica al Tribunale che decide in merito alla confisca delle somme e/o dei beni aggredibili fino ad un importo pari a quello del debito contratto, maggiorato di interessi e more.

5. I lavoratori subordinati nei confronti dei quali il datore di lavoro non ottemperi al versamento contributivo previsto per legge sono immediatamente informati, per tramite di comunicazione digitale, da parte degli Uffici ISS qualora il versamento contributivo non sia effettuato per un periodo superiore a 60 giorni nell'arco di un anno lavorativo. Tale informazione deve avvenire automaticamente tramite apposito software.

6. L'Ecc.ma Camera non può autorizzare alcun compenso e/o emolumento e/o sgravio o beneficio fiscale a soggetti giuridici che non siano in regola con i versamenti contributivi dovuti all'ISS. Le somme eventualmente vantate da tali soggetti giuridici per servizi o prestazioni effettuate in favore dello Stato, in forza di contratto regolarmente sottoscritto con lo Stato o con enti e SpA di proprietà dello Stato, vengono trattenuti dall'ISS e utilizzati a riduzione del debito contratto con l'ISS maggiorato di interessi e more, fino al suo esaurimento.

7. Si dà mandato agli ordini professionali e alle associazioni di categoria di modificare i propri statuti stabilendo che chi non sia in regola con i versamenti contributivi dovuti all'ISS debbano venire sospesi dall'ordine e/o dall'associazione e non possano in alcun caso ricoprire ruoli e/o incarichi interni agli stessi ordini e/o associazioni, fino a quando non avranno saldato il proprio debito maggiorato di interessi e more.

3

Art. 5

(Piani di dilazione per casi di documentata difficoltà temporanea)

1. Il Direttore Amministrativo dell'ISS è autorizzato a concordare con i COE che non siano in regola con i versamenti contributivi, ivi compresi coloro che ricadano nelle casistiche elencate all'articolo 4, comma 1, piani di dilazione per il rientro dei debiti contratti dagli stessi COE, nel solo caso in cui siano nelle condizioni di documentare inderogabili difficoltà di tipo temporaneo.
2. Sono in ogni caso inibiti piani di dilazione per soggetti giuridici i quali abbiano omesso i versamenti contributivi, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per periodi superiori 240 giorni lavorativi.
3. Il mancato rispetto dei pagamenti concordati nel piano di dilazione e rientro del debito, comporta l'applicazione di quanto previsto all'articolo 4.



Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. Ai soggetti giuridici che, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ricadano nelle condizioni di cui all'articolo 5 comma 2, nei confronti dei quali sia dunque inibita la possibilità di addivenire a piani di dilazione dei debiti contratti, è concesso un periodo di 12 mesi per rientrare dei debiti precedentemente contratti con l'ISS.
2. È facoltà del Direttore Amministrativo dell'ISS, su deliberazione del Comitato Esecutivo dell'ISS e previa autorizzazione del Congresso di Stato, addivenire entro il termine di cui al comma 1 ad un piano di rientro che sconti interessi, more o altri elementi del debito stesso, prevedendo apposite trattative per il recupero dei crediti dovuti.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1, i soggetti debitori non rientrati dei debiti dovuti ricadono a tutti gli effetti alle sanzioni stabilite all'articolo 4.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

4

Per il **Movimento RETE**